



Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità di personale del profilo di Primo Tecnologo, Il livello professionale, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 171/1991 - Settore dei servizi amministrativi - Ufficio affari legali - Modifiche al bando annunciato con comunicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4^ Serie speciale - "Concorsi ed esami" n. 22 del 17 marzo 2020

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo 19 novembre 2004, n. 286, concernente l'istituzione del Servizio Nazionale di Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione e il riordino a tal fine dell'Istituto Nazionale di Valutazione del Sistema dell'Istruzione, a norma degli articoli 1 e 3 della Legge 28 marzo 2003, n. 53;

VISTO l'art. 17 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, nella parte in cui si dispone che l'INVALSI mantiene la natura giuridica e le competenze definite dal Decreto Legislativo 19 novembre 2004, n. 286, dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296, dal Decreto Legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 ottobre 2007, n. 176;

VISTO lo Statuto dell'INVALSI, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 29 settembre 2017 e pubblicato, per avviso, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 266 del 14 novembre 2017;

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016 n. 218 recante "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124", artt. 9 e 12;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" con particolare riferimento all'articolo 8 che autorizza l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, per l'anno finanziario 2020, in conformità con l'annesso stato di previsione (Tabella n. 7);

VISTO l'annesso alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, Tabella n. 7, che, prevede uno specifico stanziamento nella Unità di Voto 3.1 denominato "Attività di ricerca e valutazione del sistema scolastico" pari a euro 12.137.000;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 dicembre 2019 recante "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022" con particolare riferimento al foglio 78 che prevede l'imputazione dello stanziamento di euro 12.137.000 ricompreso nell'Unità di voto parlamentare 3.1 e denominato "Attività di ricerca e valutazione del sistema scolastico" al capitolo 7436 del Bilancio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con la seguente destinazione "Spesa per le esigenze dell'Istituto Nazionale di Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione (INVALSI)";

VISTO il Regolamento di organizzazione e del personale approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 gennaio 2018;

VISTO il Piano Triennale delle Attività 2020-2022 adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'INVALSI nella seduta del 21/11/2019, contenente il piano di fabbisogno di personale;

VISTA la nota n. 580 del 15 gennaio 2020 del Ministero dell'Istruzione, Direzione generale per gli Ordinamenti per gli Ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con la quale viene approvato il PTA 2020-2022;

VISTO il bilancio di previsione per l'e.f. 2020;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi;



VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 recante “Regolamento recante la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della Legge 28 novembre 2005”, n. 246 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice amministrazione digitale”;

VISTO il Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre assunzioni nei pubblici impieghi approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 12 marzo 1999, n. 68 recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;

VISTO il Regolamento UE 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed il Decreto Legislativo 196/2003, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 101/2018;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni ed integrazioni”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171 e s.m.i. riguardante le modalità di accesso, con concorso pubblico nazionale, al profilo di Primo tecnologo - II livello professionale;

VISTO l’articolo 20 comma 9 del Decreto Legislativo n. 75/2017 che prevede che le prescrizioni di cui al comma 6 del medesimo articolo non trovano applicazione negli enti pubblici di ricerca di cui al Decreto Legislativo n. 218 del 25 novembre 2016;

VISTA la delibera n. 2 del Consiglio di Amministrazione INVALSI del 30 gennaio 2020 che autorizza il Direttore generale a bandire un concorso per il reclutamento di una figura professionale di ausilio alla Direzione generale, per la gestione del contenzioso, degli appalti e dei procedimenti amministrativi;

VISTA la Determinazione n. 40 del 16 marzo 2020 con la quale è stato indetto il “Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità di personale del profilo di Primo Tecnologo, II livello professionale, di cui al D.P.R. 171/1991 - Settore dei servizi amministrativi – Ufficio affari legali”, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4^a Serie speciale – Concorsi ed esami n. 22 del 17 marzo 2020, oltre che sul sito istituzionale dell’INVALSI;

PRESO ATTO che, per mero errore materiale, all’art. 2, titolato “Requisiti per l’ammissione”, alla lettera i) è stato previsto il possesso dell’iscrizione all’albo dei commissari di gara tenuto dall’ANAC, la cui operatività è stata sospesa con il seguente comunicato del Presidente dell’Autorità in data 15 luglio 2019: *“In data 18 aprile 2019 è stato adottato il d.l. 32/2019, successivamente convertito in legge n. 55 del 14 giugno 2019, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 giugno 2019. L’art. 1, comma 1, lett. c), della citata legge ha sospeso fino al 31 dicembre 2020 la previsione dell’art. 77, comma 3, d.lgs. 50/2016, conseguentemente risulta sospesa anche l’operatività dell’Albo in oggetto. Si informano, pertanto, i soggetti interessati, che non è più possibile procedere all’iscrizione al suddetto Albo”*;

CONSIDERATO che il requisito di cui al punto precedente è indicato anche all’art. 3 “Presentazione delle domande di partecipazione”, alla lettera A), nell’elenco di quanto il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di partecipare al concorso pubblico di cui in oggetto;

ATTESO che all’art. 6, titolato “Valutazione dei titoli”, lettera A, secondo periodo, lettera b), era stata prevista una valorizzazione pari a *“punti 5 per l’iscrizione presso l’Albo dei Commissari di gara tenuto dall’ANAC”*;

RITENUTO, pertanto, di dover sanare l’errore materiale;

ACCERTATA la necessaria copertura finanziaria;



DETERMINA

Di apportare le seguenti modifiche al bando:

- 1) espungere, all'art. 2, titolato "Requisiti per l'ammissione", la lettera i) "*iscrizione all'albo dei commissari di gara tenuto dall'ANAC*";
- 2) espungere, alla lettera A) dell'art. 3, titolato "Presentazione delle domande di partecipazione", il punto "*iscrizione all'albo dei commissari di gara tenuto dall'ANAC*";
- 3) sostituire all'art. 6, titolato "Valutazione dei titoli", il secondo periodo:
"*comprovata esperienza maturata negli ultimi cinque anni come componente di commissioni esaminatrici e di gara di appalto fino ad un massimo di punti 10 così suddivisi:*
a) punti 1 per ogni commissione fino ad un massimo di punti 5;
b) punti 5 per l'iscrizione presso l'Albo dei Commissari di gara tenuto dall'ANAC."
con il seguente:
"*comprovata esperienza maturata negli ultimi cinque anni all'interno di commissioni esaminatrici e di gara di appalto fino ad un massimo di punti 10 così suddivisi:*
a) punti 1 per ogni commissione in qualità di componente fino ad un massimo di punti 5;
b) punti 1 per ogni commissione in qualità di Presidente o RUP fino ad un massimo di punti 5".

Il termine perentorio dei trenta giorni utili per la presentazione delle domande dei candidati decorre, quindi, dal giorno successivo alla data di pubblicazione della presente determinazione di rettifica.

Roma, 19 marzo 2020

Il Direttore generale
Paolo Mazzoli

Il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, è il dott. Pierpaolo Cinque (pierpaolo.cinque@invalsi.it)

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 (sessanta) giorni dalla sua pubblicazione, ricorso al Tar Lazio, ovvero, entro 120 (centoventi) giorni, ricorso al Presidente della Repubblica.